

ISTRUZIONE PARENTALE QUADRO NORMATIVO E INDICAZIONI OPERATIVE PER LE FAMIGLIE

Quadro normativo di riferimento:

L'istruzione parentale è prevista, in termini sostanzialmente identici, sia dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 (*"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione"*) che dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 76/2005 (*"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"*); quest'ultima norma, in particolare, prevede che *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli"*.

L'art. 23 del D.Lgs. 62/2017 dispone inoltre che *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"*.

Le disposizioni ministeriali che seguono sono sempre applicabili in quanto il D.Lgs. 62/2017 non ha apportato modifiche al quadro normativo già vigente in materia:

nota MIUR-DGOS n. 5693 del 20.6.2005: *" (...) vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati "gli opportuni controlli". Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva"*;

C.M. 27/2011: *"Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza"*.

Dall'insieme delle disposizioni sopra riportate si evince che l'istruzione parentale è una modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione (c.d. "obbligo scolastico") e riguarda quindi solo gli alunni, soggetti a tale obbligo, per i quali le famiglie intendano provvedere senza iscrizione a una scuola riconosciuta (statale, paritaria o iscritta al registro delle scuole non paritarie); la possibilità di provvedere *"privatamente o direttamente"* all'istruzione dei propri figli non implica peraltro la necessità che l'istruzione sia impartita direttamente dai genitori né esclusivamente nel domicilio degli stessi.

Sempre sulla base della normativa sopra citata, gli adempimenti richiesti sono così riassunti:

- la famiglia presenta all'inizio di ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno, e per il secondo ciclo l'istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l'indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale;
- i riferimenti normativi all'annualità della comunicazione portano a escludere la possibilità di presentazione della stessa in corso di anno scolastico;
- l'istituzione scolastica che riceve la comunicazione assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della

comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione;

- la famiglia deve presentare un programma di studio contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità (art. 4.7 dell'O.M. 90/2001);
- l'istituzione scolastica sede di esame ne verifica la congruenza con le Indicazioni nazionali / Linee Guida richiedendo le eventuali integrazioni;
- l'istituzione scolastica è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno (inserimento in Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità);
- l'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza;
- al termine del primo ciclo, l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di stato;
- in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione;
- tale segnalazione è effettuata anche in caso di mancato superamento dell'esame, che di fatto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili